

STATUTO

VERSO L'INFINITO E OLTRE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRANCAVILLA FONTANA BR VIA
PALOMBA 100

Numero REA: BR - 138483

Codice fiscale: 02334020746

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 7395 DI RACCOLTA

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"VERSO L'INFINITO E OLTRE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Domiciliazione

1. Denominazione.

E' costituita una societa' cooperativa denominata:

"VERSO L'INFINITO E OLTRE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS"

La societa' puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad osservare gli statuti ed i regolamenti.

2. Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di **FRANCAVILLA FONTANA (BR)**.

L'organo amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere filiali, agenzie, succursali, unita' locali, punti vendita o depositi sia in Italia che all'estero nonche' di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci di deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

3. Durata

La durata e' fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga od anticipato scioglimento.

In caso di proroga della durata oltre il termine stabilito, al socio che non ha consentito spetta il diritto di recesso.

4. Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e dei revisori, se nominati, per i loro rapporti con la societa', e' quello risultante dai libri sociali, a tal fine eletto, o in mancanza quello risultante dal Registro Imprese.

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a/r possono essere effettuate in forma equivalente anche mediante raccomandate a mano consegnate a soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, e sottoscritte in calce dagli stessi per ricevuta.

TITOLO II

Modello Societario - Mutualita' Prevalente - Scopo - Oggetto

5. Modello Societario

La Cooperativa adotta il modello societario della societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di societa' cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.

Alla presente cooperativa si applicano:

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

2) - il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3) - le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

4) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali le norme del codice civile relative alle società cooperative;

5) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;

6) - i regolamenti regolarmente approvati contenenti i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.-

6. Mutualita' prevalente

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

A norma dell'art. 2514 del codice civile troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di distribuire riserve tra i soci operatori;
3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

7. Scopo Mutualistico

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la

gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381; facendo conseguire sia ai soci cooperatori che a terzi, beni e servizi di particolare rilevanza sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci e dei terzi suddetti. La cooperativa persegue quindi, unitamente all'interesse dei soci cooperatori, utenti e fruitori dei servizi sociali, finalità generali di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

8. Oggetto Sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di esercitare quale propria attività prevalente:

- l'assunzione da parte di persone fisiche, da Amministrazioni statali, parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati sia italiani che esteri, di ogni qualsiasi lavoro relativo a:

a) gestione di strutture per minori:

- comunità familiare;
- comunità educativa;
- comunità di pronta accoglienza;
- comunità alloggio;
- gruppo appartamento;
- centro socio educativo diurno;
- asilo nido o nido d'infanzia;
- micro nido.

b) gestione per strutture per diversamente abili:

- comunità alloggio;
- gruppo appartamento;
- comunità socio riabilitativa;
- residenza socio - sanitaria assistenziale per diversamente abili (RSSA);
- residenza sociale assistenziale per diversamente abili;

	- centro diurno socio educativo e riabilitativo;	
	c) gestione di strutture per anziani: - comunità alloggio; - gruppo appartamento; - casa alloggio; - casa di riposo; - residenza socio sanitaria assistenziale per anziani; - residenza sociale assistenziale per anziani; - centro diurno. d) gestione di strutture per persone con problematiche psico-sociali: - casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali; - comunità alloggio per ex-tossicodipendenti; - gruppo appartamento per ex-tossicodipendenti. e) gestione di strutture per adulti con problematiche sociali: - comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico; - gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico; - alloggio sociale per adulti in difficoltà; - centro di pronta accoglienza per adulti; - centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale; - centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale; - casa rifugio per donne vittime di violenza; - casa rifugio per persone vittime di tratta; f) gestione di servizi socio assistenziali: - servizio di segretariato sociale; - sportello sociale; - servizio di pronto intervento sociale; - servizio sociale professionale; - servizio di assistenza a domicilio, in ospedale o strutture convenzionate; - ludoteca; - centro ludico prima infanzia; - tutor; - servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili; - centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità; - educativa domiciliare; - sostegno genitoriale; - mediazione familiare; - comunità familiare o casa famiglia; - affidamento familiare minori; - affido adulti;	

	- affido anziani;	
	- servizio civile degli anziani; - servizio di telefonia sociale; - servizi socio educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia; - servizi di contrasto della povertà e della devianza; - servizi educativi per il tempo libero; - centro aperto polivalente per minori; - centro sociale polivalente per diversamente abili; - centro sociale polivalente per anziani; - centro anti violenza; - sportelli per l'integrazione socio sanitaria culturale degli immigrati; - autonomia gestionale dei soggetti privati e del privato sociale; - promozione della cultura e dei diritti umani, anche attraverso l'organizzazione spettacoli musicali, teatrali, concerti in genere, e simili; - interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione; - preformazione professionale e formazione lavorativa di persone handicappate e/o svantaggiate in genere; - trasporto/accompagnamento assistito e non, di minori, anziani, disabili e svantaggiati in genere; - riabilitazione ed integrazione sociale di anziani, disabili e svantaggiati in genere; - organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti; - animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero, attraverso l'organizzazione dei parchi giochi, ludoteche, biblioteche e simili; - gestione di laboratori polifunzionali giovanili; - gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato. g) gestione postazione pubbliche "118" con qualunque mezzo ed in qualunque posto; servizio ed assistenza dimissione ospedaliera protetta. La società cooperativa, nei limiti consentiti dalla legge, potrà compiere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili per la realizzazione del progetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Società Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	

La Società Cooperativa per il raggiungimento degli scopi

sociali potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 21 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative, beneficiare di sovvenzioni e partecipare a gare ed appalti pubblici nazionali ed internazionali.

TITOLO III

SOCI

9. Requisiti Soggettivi Dei Soci Cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;

c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

d) - nelle sole ipotesi in cui la cooperativa abbia più di nove soci, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

10. Procedura Di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere i seguenti documenti:

a) se trattasi di persona fisica: autocertificazione dalla quale risulti nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, titoli di studio recapiti telefonici o indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un

documento valido di riconoscimento;

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci alla quale chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e dei regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), e) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti innanzi precisati, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

11. Diritti ed Obblighi Del Socio

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità

di trattamento.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente salva specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

12. Quote

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quote superiore al minimo previsto per legge.

13. Cessione Delle Quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. E' vietato il trasferimento parziale delle quote del socio.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

14. Vincoli Sulle Quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura

la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

15. Perdita Della Qualità Di Socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, cessione e fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, cessione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

16. Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni delle domande di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'art. 2532 c.c.-.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

17. Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci

e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo

amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi ;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno un mese non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità innanzi previste senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli Amministratori.

18. Morte Del Socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12 (dodici).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerterà i requisiti con le modalità e le procedure di cui ai precedenti artt. 9 (nove) e 10 (dieci). In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 19 (diciannove) che segue.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 10 (dieci).

In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 19 (diciannove) che segue.

19. Liquidazione

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

20. Termini Di Decadenza, Limitazioni Al Rimborso

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

21. Patrimonio Sociale - Elementi Costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 (ventitré) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo d) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

22. Capitale Sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge. Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'articolo 2519, comma due del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'articolo 2446 del codice civile.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'Assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

23. Bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 (sei) del presente statuto, la destinazione degli utili.

24. Destinazione utili

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 92 n. 59;

d) ai fondi previsti dallo Statuto;

e) a riserva indivisibile l'eccedenza.

25. Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, e l'organo di controllo se nominato, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dell'organo di controllo – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione;
- i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

TITOLO V

Organi Sociali

Capo I

Assemblea

26. Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci :

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 e dell'organo di controllo e del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),

b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27 (ventisette).

27. Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;

l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90

(novanta) giorni e può esprimere un solo voto se socio

cooperatore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

28 Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e), del precedente art. 19 (diciannove) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

29 Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

30 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

31 Voto

Nell'Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire

personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del girante in bianco.

32. Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

CAPO II

Amministrazione

33. Composizione

La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, composto di tre o cinque membri secondo la volontà dei soci;
- c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità.

Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla precedente lett. b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.

Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla precedente lett. c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c.-.

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo,

gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla precedente lett. b), qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

34. Consiglio di Amministrazione

Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto appresso previsto, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 C.C. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e l'organo di controllo, ove nominato, il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza

assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta, il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

35. Competenze

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negozia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei

propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

36. Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico, al presidente o al vice presidente del consiglio di amministrazione, in caso di mancanza o impedimento del presidente, ai componenti dell'organo pluripersonale, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

37. Diritti dei soci

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

CAPO III Controllo

38. Organo di controllo

Per quanto concerne la nomina ed il funzionamento dell'organo di controllo si rinvia alla disciplina di legge.

TITOLO VI

Scioglimento e Liquidazione

39. Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

40 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2514 lettera d) del c.c.-.

TITOLO VII

Disposizioni Generali e Finali

41. Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

42. Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

43. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: della Corte Anna

Giuseppina Balestra Notaio (sigillo)

21 di 21